



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “*Nuovo Codice della Strada*” e sue modifiche ed integrazioni e, in particolare, il comma 5 dell’art. 1;

VISTO l’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva del “*Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*” (PNSS) finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 2030 (PNSS 2030) definisce le strategie generali e specifiche per il miglioramento della sicurezza stradale per il decennio 2021-2030;

CONSIDERATO che nell’ambito del Protocollo d’intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale tra ISTAT, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regioni, UPI ed ANCI, stipulato il 26 luglio 2020, sono coinvolti i Centri di monitoraggio regionali della sicurezza stradale, previsti quali strutture del sistema di gestione della sicurezza stradale nel PNSS 2030 che, tra l’altro, raccolgono i dati di incidentalità a livello regionale e li trasmettono all’ ISTAT;

TENUTO CONTO che le linee strategiche generali del PNSS 2030 in grado di agire sull’intero sistema, sono raggruppate nei 5 pilastri della sicurezza stradale indicati nel Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020;

CONSIDERATO che la digitalizzazione e raccolta dati è uno dei punti del Pilastro 1 - gestione della sicurezza stradale del PNSS 2030 e che prevede come misura la creazione dell’Osservatorio Nazionale per la Sicurezza Stradale presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

CONSIDERATO che con delibera CIPESS n° 13 del 14 aprile 2022 è stato approvato il PNSS 2030;

RITENUTO necessario istituire l’Osservatorio Nazionale per la Sicurezza Stradale quale strumento fondamentale per il monitoraggio delle azioni attuate in Italia e la valutazione dei loro effetti al fine di poter meglio definire le politiche e le misure più appropriate per il miglioramento della sicurezza stradale;

DECRETA

Art. 1

(Istituzione e sede operativa dell'Osservatorio Nazionale Sicurezza Stradale)

1. E' istituito l'“Osservatorio nazionale sulla sicurezza stradale”, di seguito “Osservatorio”, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto.

Art. 2

(Compiti)

1. L' Osservatorio monitora e diffonde informazioni attinenti:
 - lo stato generale della sicurezza stradale in Italia e nelle sue regioni in termini di evoluzione, esposizione al rischio, fattori di rischio;
 - lo stato di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e il progresso verso gli obiettivi di riferimento;
 - lo stato di attuazione dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale a livello locale;
 - gli effetti degli interventi realizzati nell'ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e di tutti gli interventi che portano ad una riduzione delle vittime e dei feriti gravi sulle strade.
2. Dal punto di vista tecnico-funzionale, l'Osservatorio acquisisce, elabora e pubblica un insieme di informazioni dedicate alla sicurezza stradale in Italia e nel mondo con l'obiettivo di:
 - divulgazione delle informazioni sullo stato della sicurezza stradale;
 - monitoraggio e diffusione dei risultati del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2030;
 - divulgazione di analisi, studi, ricerche scientifiche sulla sicurezza stradale;
 - informazione e sensibilizzazione dei cittadini.
3. L' Osservatorio sarà dotato di un sistema informativo che integra i dati e le conoscenze disponibili sulla sicurezza stradale e li rende disponibili al pubblico su un portale internet e all'Osservatorio europeo per la sicurezza stradale.
4. L'Osservatorio fornisce supporto, su richiesta, al Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale previsto dall'art. 46 della L. 120/2010.

Art. 3

(Struttura organizzativa)

1. L' Osservatorio è composto da:
 - Comitato guida;

- Gruppo di redazione;
 - Gestore del sistema informativo.
2. Il Comitato guida ha il compito di fornire gli indirizzi strategici per lo sviluppo dell'Osservatorio e per l'attività del Gruppo di redazione. E' costituito dal Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile o un suo delegato, un professore universitario esperto nel settore della sicurezza stradale, da un rappresentante della Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, da un rappresentante di ANSFISA, da un rappresentante di ISTAT, da un rappresentante del Ministero dell'Interno e da un rappresentante della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. Con successivo decreto direttoriale vengono nominati i componenti del Comitato su designazione da parte degli enti di appartenenza. Svolge le funzioni di Coordinatore del Comitato, il Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile o un suo delegato. Il Comitato guida si avvale di una segreteria.
 3. Il Gruppo di redazione ha il compito di selezionare i documenti, gli articoli, le ricerche e i contributi anche esterni di varia natura che possono costituire i contenuti informativi dell'Osservatorio. Si relaziona con il Comitato guida per l'approvazione dei contenuti da pubblicare e cura i rapporti con il Gestore del sistema informativo. Il Gruppo è composto da personale del Dipartimento per la mobilità sostenibile ed è coordinato dalla Divisione 1 della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.
 4. Il Gestore del sistema informativo cura la gestione del portale e della base dati. L'incarico verrà assegnato tramite procedure ad evidenza pubblica fino alla migrazione di tutto il sistema nel Sistema informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile.

Art. 4
(Funzionamento)

1. Il Comitato guida si riunisce almeno due volte l'anno e adotta il regolamento dell'Osservatorio in occasione della prima riunione.
2. Nell'ambito dell'Osservatorio è prevista altresì una Consulta, che si attiva almeno due volte l'anno, nella quale possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altri Dicasteri o anche soggetti esterni di comprovata esperienza in materia.
3. Il Comitato individuerà anche ulteriori soggetti fra le rappresentanze degli Enti territoriali, le associazioni nazionali in materia di sicurezza stradale, nonché le associazioni dei consumatori ed utenti, a far parte della suddetta Consulta.
4. La composizione della Consulta viene definita con successivo decreto ministeriale su proposta del Comitato guida.
5. I compiti di segreteria del Comitato saranno svolti da personale del Dipartimento per la mobilità sostenibile e della Direzione Generale per la sicurezza stradale e autotrasporto, appositamente designato.

Art. 5
(*Collaborazioni esterne*)

1. L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni di elevata professionalità e competenza specialistica nel settore della sicurezza stradale, secondo le procedure previste dalla legge, per la preparazione di documenti su specifici aspetti avvalendosi delle disponibilità presenti in bilancio per l'attuazione del PNSS 2030.
2. Allo scopo di raccogliere dati in merito alle esperienze positivamente condotte anche in altri Paesi europei, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può stipulare apposite convenzioni con una o più istituzioni universitarie italiane o straniere nonché centri di ricerca, fondazioni, istituzioni pubbliche che costituiscono centri di eccellenza per lo studio e la ricerca in materia di sicurezza stradale.

Art. 6
(*Sistema informativo dell'Osservatorio*)

1. L'Osservatorio, previa verifica dei sistemi informativi già esistenti ed operanti a livello nazionale, si avvale di un sistema informativo idoneo a consentire un efficace monitoraggio dell'andamento del settore e di una banca dati contenente informazioni relative a dati di incidentalità e sicurezza stradale articolate anche a livello territoriale.
2. L'Osservatorio si avvale inoltre di un portale internet che può essere alimentato da soggetti esterni che possono fornire dati sull'incidentalità e sulla sicurezza stradale, a partire dai singoli centri regionali per la sicurezza stradale realizzati con il precedente piano nazionale per la sicurezza stradale.
3. Il Portale sarà articolato in cinque aree ove confluiranno le diverse tipologie di documenti:
 - Area statistiche: dedicata alle statistiche sullo stato della sicurezza stradale;
 - Area knowledge base: riferita agli studi di approfondimento sulla tematica di sicurezza stradale;
 - Area documenti programmatici: riservata alla raccolta degli strumenti di programmazione e pianificazione sulla sicurezza stradale;
 - Area monitoraggio: designata ai risultati delle analisi del monitoraggio del PNSS 2030 e degli interventi realizzati nell'ambito dei suoi Programmi di attuazione.
 - Area Educare e Comunicare: rivolta alla diffusione delle azioni di educazione e comunicazione del Ministero sulla sicurezza stradale.
4. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili affida il servizio di realizzazione e gestione del sistema informativo comprensivo della banca dati necessaria, mediante procedure ad evidenza pubblica.

Art. 7
(*Fonti dati*)

1. L' Osservatorio si basa su una serie di dati di input necessari a fornire una panoramica complessiva del fenomeno dell'incidentalità in Italia e delle azioni in corso e future, in particolare:
 - Dati d'incidentalità del Ministero dell'Interno, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Associazione nazionale delle imprese di assicurazione ANIA, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Automobil Club d'Italia;
 - Dati di esposizione a rischio riguardanti le percorrenze e la popolazione delle principali categorie di utenti della strada, sono necessari per calcolare il livello di rischio delle varie categorie;
 - Database d'incidentalità internazionali, principalmente banca dati europea degli incidenti stradali CARE/CADAS e quella internazionale dell'International Traffic Safety Data and Analysis Group, IRTAD, che consentono di confrontare la situazione italiana con quella di altri Paesi;
 - *Key Performance Indicators*, ossia gli indicatori chiave di prestazione per la sicurezza stradale indicati nel PNSS 2030 che saranno monitorati in tutta l'Unione europea per sostenere l'obiettivo di ridurre del 50% gli incidenti mortali e i feriti gravi entro il 2030. L'elenco comprende indicatori come la sicurezza dei veicoli, il tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco, il rispetto della velocità, la guida distratta e l'assistenza post-incidente;
 - Dati Monitoraggio e valutazione PNSS 2030: rientrano in questa categoria tutti i dati necessari a monitorare l'attuazione del PNSS 2030 e l'efficacia degli interventi e dei programmi introdotti dal Piano.
2. Per ulteriori informazioni connesse al fenomeno dell'incidentalità potranno essere utilizzati anche altri dati utili presenti nell'archivio nazionale dei veicoli, nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 8
(*Inoltre agli organi di controllo*)

1. Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo e pubblicato sul sito ufficiale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 9
(*Disposizioni finali*)

1. Le attività previste del decreto in esame, comprese le eventuali collaborazioni esterne di cui all'art. 5 ed il sistema informativo di cui all'art. 6, sono realizzate con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Per la partecipazione alle attività del Comitato guida e del Gruppo di redazione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

IL MINISTRO